



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP14217

Data: 26/03/2015

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 24/03/2015 relativo all'incontro (2728) di Campionati Provinciali Comitato Alto Adige Under 16 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 22/03/2015 tra HC Eppan (150) e HC Pinè-Valrendena (188).

B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Eppan-appiano - A.s.d. (150):
 GSP14109 del 05/01/2015: Deplorazione per violazione dell' Art. 5H) lett. b) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2014/2015.
 GSP14150 del 02/02/2015: Perdita gara a tavolino con il punteggio di 0 – 5 a favore della squadra del HC Gherdeina per aver violato il regolamento relativo al Campionato Under 14 anno sportivo 2014/2015 del Comitato Provinciale Alto Adige della F.I.S.G. organizzatore del Campionato

C) Decisioni:

Squalifica per 3 giornate inflitta all'atleta **Botteri Nicola** (n. tessera 57913) per violazione dell' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)** di Euro 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 19, comma 3, II° parte lett. b) del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Botteri Nicola (n. tessera 57913): OMISSIS

AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150) Dal rapporto arbitrale emerge che verso gli ultimi minuti della partita si levavano vivaci proteste da parte dei tifosi ospiti e il direttore di gara rilevava che era in corso una colluttazione tra un giocatore ospite che si trovava in panca puniti e l'addetto alla panca stessa. Il direttore di gara notava che la porta della panca puniti era aperta verso la pista ghiacciata e che l'addetto alla panca puniti degli ospiti, con un braccio intorno al collo del giocatore punito, lo tratteneva, mentre questi, nell'intento di liberarsi lo colpiva. Sempre secondo il rapporto arbitrale, il direttore di gara invitava l'addetto alla panca puniti ad abbandonare la sua postazione mentre quest'ultimo continuava ad inveire e protestare. Nonostante l' espulsione, l'addetto alla panca ospiti tornava a sedere accanto all'addetto alla panca dei puniti della squadra di casa. Soltanto dopo il secondo invito del direttore di gara il soggetto identificato come Palma Anton, ex giocatore dell HC Appiano, attualmente non tesserato, usciva dallo stadio. Tale comportamento rappresenta una violazione dei doveri che ogni affiliato si assume all'atto dell'organizzazione di una manifestazione sportiva, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 2 e 2, commi 1 e 2, oltre che dall'articolo 19, comma 3, lettera b) del Regolamento di Giustizia. La società, infatti, aveva l'obbligo di selezionare in modo più scrupoloso i soggetti addetti alla panca puniti. Nel caso di specie, il comportamento violento nei confronti di un atleta under 16, le proteste e gli atteggiamenti non rispettosi delle decisioni del direttore di gara, dimostrano con evidenza l'inadeguatezza del personale a cui è stato affidato tale incarico dalla società organizzatrice della gara. Per tale motivo, in applicazione del predetto articolo 19, questo Giudice irroga nei confronti della società sportiva HC Eppan la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 ritenendola congrua in considerazione delle circostanze sopra evidenziate.



E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Pinè A.s.d. (188).

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas